



COMUNE DI POSITANO

Provincia di Salerno

Città Romantica

Ordinanza Sindacale n° 3 del 14.03.2011

**Oggetto:** Bruciature delle stoppie ed erbacce sul territorio comunale.

## IL SINDACO

### PREMESSO :

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni, e del patrimonio ambientale;

- che anche la manutenzione di terreni incolti può dar luogo a incendi;

**CONSIDERATO** che il territorio comunale è spesso invaso da fumi derivanti dalle bruciature di stoppie, che rendono l'aria irrespirabile, provocando emissioni dannose all'ambiente nonché problemi per la salute dei cittadini,

**RITENUTO** necessario adottare ogni utile iniziativa tesa a finalizzare e fronteggiare l'incombente pericolo di incendi.

VISTA la Legge Regionale n° 11 del 07.05.1996, così come modificata dal D.P.G.R. n.387 del 16.06.2003, artt. N.6 e 7;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 – " Legge quadro in materia di incendi Boschivi";

VISTI gli artt. 1 e 59 del Regio Decreto n. 773/1931 – "T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e s.m.i.;

VISTO l'art. 15 della legge n. 225/1992 – " Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile" e s.m.i.;

VISTO il D.L.gs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada e s.m.i.";

VISTO L'art. 255 del D. L.vo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267 – " Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice penale;

## ORDINA

**Art 1** Tutti gli Enti ed i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Comune di POSITANO, Via G. Marconi, n° 111 - 84017 POSITANO (SA) , P. IVA 00232340653. cod. fis. 80025630650

web site: [www.comune.positano.sa.it](http://www.comune.positano.sa.it)

Ufficio Segreteria del Sindaco • tel. 089 - 8122535 fax 089 - 811043

e-mail: [sindaco@comune.positano.sa.it](mailto:sindaco@comune.positano.sa.it)



## **Art 2**

- durante il periodo compreso tra il **15 aprile e il 30 settembre** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, in prossimità di abitazioni, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale di accendere fuochi derivanti da bruciature di stoppie o altro.
- nel periodo dal **01 ottobre al 15 aprile** è concesso accendere stoppie ed erbacce derivanti da terreni incolti non in prossimità di abitazioni, esclusivamente dalle ore **06.00 alle ore 07.30 del mattino**.

## **SANZIONI**

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nel presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con:

- art 1 sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00, secondo le procedure della L. n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i., con la sanzione accessoria che sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori;
- art 2 sanzione amministrativa da € 159,00 a € 639,00 art 29 del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- art 3 da € 516,00 a € 3.098,00 - art.17-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Art 4 sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14, a norma dell'art 10, commi 5,6,7,8, della Legge n. 353/2000.

La Polizia Municipale, gli organi di polizia competenti provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li **15.03.2011**

**IL SINDACO**  
**MICHELE DE LUCIA**

